



Comune di Taormina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 94 del reg. Data 30/12/2017	OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n.45/17 dell' 11.01.2017 emessa nel giudizio TUDISCO CONCETTO SALVATORE contro COMUNE DI TAORMINA.
---	---

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,00 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente. Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio		X
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo		X
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella		X	ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero		X	CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco		X
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati n. 20 Presenti n. 10
In carica n. 20 Assenti n. 10

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.
Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Brocato, Cucinotta, Leonardi.
Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Raneri Andrea, l'Ass. Cilona e l'Ass. Raneri Giuseppa e l'Assessore Carella Gaetano.

Si passa alla trattazione del 37° punto all' o.d.g. aggiuntivo.

Non si registrano interventi.

Si passa alla votazione. Si approva con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Raneri e Composto) su 2 Consiglieri presenti.

Si vota sull'immediata esecutività. Si approva come sopra.

OGGETTO:RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n.45/17 dell' 11.01.2017 emessa nel giudizio TUDISCO CONCETTO SALVATORE contro COMUNE DI TAORMINA.

Premesso che l' Arch. Tudisco Concetto Salvatore, con atto notificato il 19.10.2005, ha citato il COMUNE DI TAORMINA, chiedendo il risarcimento della propria attività professionale svolta per il progetto revisionale del P.R.G. del Comune di Taormina, in collaborazione con gli Architetti Giuseppe Rodriguez e Saro Cutrufelli;

che in data 07.02.2017 prot. com.le n. 2693, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 45/17 - R.G. n. 90000702/05 - dell' 11.01.2017, con cui il Giudice del Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile,

a) ha accolto il ricorso dell' Arch. Tudisco Concetto Salvatore;

b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento di € 143.340,43 a titolo di corrispettivo contrattuale, della rivalutazione monetaria e degli interessi di mora nonché al pagamento delle spese di giudizio, ammontanti ad € 21.387,00, oltre spese generali, IVA e CPA, ed € 507,00 per spese vive;

CONSIDERATO che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese di lite da rifondere all'Arch. Tudisco Concetto Salvatore ammontano complessivamente ad € 352.577,33, sulla base della seguente specifica:

▶ sorte capitale riconosciuta in sentenza	€ 143.340,43
▶ interessi moratori	€ 157.779,79
▶ rivalutazione monetaria	€ 25.371,26
▶ spese di giudizio	€ 21.387,00
▶ spese generali 15% (su € 21.387,00)	€ 3.208,05
▶ CPA 4% (su € 24.595,05)	€ 983,80
▶ IVA 22% (non dovuta)	€ 00,00
▶ spese vive	€ 507,00
totale complessivo	€ 352.577,33.

CONSIDERATO che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità

CHE l'art. 194 del TUEL prevede che:

Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità 1. stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

– della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;

– della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

– della *esigibilità*, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

CONSIDERATO altresì che:

> la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

> la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;

- > i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- > nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incumbente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

RITENUTO per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ed essendo anzi obbligatorio pervenire a un tempestivo riconoscimento per evitare danni ulteriori in capo all'Ente conseguenti al maturare di ulteriori oneri per interessi ed eventuali spese per il recupero del credito da parte del soggetto creditore

- DATO ATTO che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

VISTO:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.RR.EE.LL

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

A FAVORE DI TUDISCO CONCETTO SALVATORE *el*

1. di riconoscere ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 352.577,33, scaturente dalla sentenza esecutiva del Giudice del Tribunale di Messina n. 45/17 dell' 11.01.2017, depositata in Cancelleria l' 11.01.2017;
2. di dare atto che il finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto precedente trova copertura al bilancio del corrente esercizio alla Missione 1, Programma 111, Macroaggregato 1.10 del formando Bilancio 2017 – 2019;
3. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002.

IL SINDACO
Dot. Eligio Giardina



Sentenza n. 45/2017 pubbl. il 11/01/2017

RG n. 90000702/2005

Repert. n. 73/2017 del 11/01/2017

COPIA *Contenzioso*

*Sent. 45/17
Rep. 73
pub. 11/1/17*

Avv. Emanuele J. Vita
Via Lungomare - Pal. Miramare
98028 S. TERESA DI RIVA (ME)
tel./Fax: 0942.79.0000 - Cel. 329.8929.559
Cod. Fisc.: VII MLN 72815 7614Q



Comune di Taormina
Protocollo Generale
N. 0002693 del 07/02/2017

REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MESSINA

Prima Sezione Civile

In persona del G.O.T. Gaetano CUNDARI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 90000702/2005 R.G.

PROMOSSA DA

TUDISCO CONCETTO SALVATORE nato a Taormina l'8 dicembre 1950 ed ivi residente in Via Von Gloenden, n. 39, CF TDSCCT50T08L042S, rappresentato e difeso dall'avv.to Emanuele Antonio Vita, in sostituzione del precedente procuratore avv.to Fabrizio Belfiore, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;

- attore -

CONTRO



COMUNE DI TAORMINA, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato, e difeso dall'avv.to Paolo Turiano Mantica, giusta procura a margine della comparsa di costituzione.

– convenuto –

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 14 settembre 2016, il procuratore di parte attrice precisava le proprie conclusioni come da verbale, riportandosi a tutti gli atti di causa.

FATTO

Con atto di citazione notificato in data 19.10.2005 parte attrice evocava in giudizio il Comune di Taormina premettendo:

-che con delibera del 17.5.1982, il consiglio comunale conferiva all'architetto Tudisco, unitamente, agli ingegneri Giuseppe Rodriguez e Saro Cutrufelli, l'incarico di redigere la variante al PRG del Comune di Taormina;

-che l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, con nota dell'11.7.1983, evidenziava la necessità di modificare la tipologia dell'incarico summenzionato, da "variante generale al P.R.G." a "revisione generale del P.R.G.", rilevando l'opportunità di rendere il disciplinare sottoscritto dalle parti conforme al disciplinare tipo approvato col D.A. 91/79;

-che l'amministrazione comunale, in coerenza con la deliberazione 9/86, approvava il nuovo disciplinare d'incarico (confermando in detta sede le disposizioni del precedente incarico);

-che la Commissione Provinciale di Controllo, essendo illegittima la delibera 9/86, annullava il nuovo disciplinare poiché difforme dal disciplinare tipo previsto dall'amministrazione regionale;

-che l'amministrazione comunale, di conseguenza, approvava con deliberazione 100/89 il nuovo Disciplinare, affidando ai medesimi progettisti l'incarico di redigere il P.R.G., il Regolamento Edilizio ed il Piano Particolareggiato di cui all'art. 2 della Legge Regionale 71/78;

-che l'attore presentava lo schema di massima del P.R.G. il 26.7.1990;

-che l'amministrazione comunale convocava l'attore e gli altri due progettisti incaricati, al fine di relazionare sull'argomento, solo il 9.1.1992, a distanza di 18 mesi dalla consegna dei progetti da parte dei professionisti, cui faceva seguito l'esposizione, da parte dell'amministrazione medesima, delle determinazioni sullo schema in esame nel corso della seduta del consiglio comunale del 5.8.1992, con successiva riserva dell'amministrazione sullo schema stesso;

-che, in considerazione dei ritardi posti in essere dal Comune di Taormina per l'adozione del P.R.G., l'amministrazione regionale nominava con D.A. del 14.7.1992 l'architetto Erasmo Quirino, quale commissario *ad acta*, al fine di provvedere agli atti necessari per l'adozione del P.R.G.

-che il consiglio comunale, con deliberazione dell'11.8.1992 n. 54, approvava lo schema di massima della revisione del P.R.G., cui faceva seguito la deliberazione del 7.6.1993 n. 31, con cui venivano esposte una serie di direttive che modificavano in modo evidente le precedenti indicazioni progettuali;

-che il commissario *ad acta*, con nota del 10.3.1993, indirizzata al Sindaco del Comune di Taormina, evidenziava testualmente che "(...) la nuova L.R. n. 9 del 16.1.1993 fa obbligo ai comuni di cui al 1° comma dell'art. 3 della L.R. 15/91 di adottare il P.R.G. entro il 31.12.1993";

-che l'attore, con le note del 7.6.1994 e del 10.8.1994, inviava all'amministrazione le relazioni integrative resesi necessarie per effetto delle direttive del consiglio comunale;

-che tali relazioni venivano esaminate nel corso delle sedute del consiglio comunale del 13-15 settembre 1994, a conclusione delle quali il consiglio riconfermava lo schema di massima già approvato con le precedenti delibere, approvando la proposta integrativa del 10 agosto 1994 e le considerazioni contenute nell'altra nota redatta dai progettisti, con le ulteriori modifiche ed osservazioni svolte dall'amministrazione comunale del 19.8.1994;

-che le deliberazioni suddette venivano trasmesse ai professionisti incaricati per la redazione definitiva del piano regolatore;

-che l'amministrazione comunale approvava, in data 30.12.1996, il nuovo Disciplinare di incarico che confermava le disposizioni del precedente, con particolare riguardo al corrispettivo spettante



ai progettisti ed al divieto operante nei confronti di questi ultimi di svolgere attività professionale nell'ambito del territorio comunale;

-che i progettisti presentavano il relativo progetto in data 27.11.1997, ricevendo il parere favorevole dell'Ufficio del Genio Civile di Messina del 10.2.1999;

-che gli attori, con nota dell'11 agosto 1999, trasmettevano all'amministrazione committente gli elaborati relativi ai piani particolareggiati;

-che, a seguito della continuata inerzia della amministrazione comunale, l'amministrazione regionale nominava, con decreto del 29.6.2000, un nuovo commissario *ad acta*, l'architetto Pietro Scaffidi Abate, con il compito di provvedere, in via sostitutiva, agli adempimenti sindacali in ordine alla formazione del P.R.G., P.E. e R.E;

-che il consiglio comunale, nel corso della seduta tenutasi solamente il 30.8.2000, apportava rilevanti modifiche al progetto di revisione attraverso molteplici emendamenti, stravolgendo conseguentemente il progetto medesimo;

-che i progettisti relazionavano sugli emendamenti disposti dal consiglio comunale, evidenziando le numerose difficoltà connesse alla modifica del progetto originario;

-che l'amministrazione comunale, con deliberazione del 12.4.2002 n. 154, conferiva ai progettisti l'incarico di adeguare la revisione del P.R.G. alle leggi urbanistiche emanate nel corso dell'ultimo triennio, ai nuovi progetti d'opere pubbliche approvati, alle integrazioni dello studio Agricolo e Forestale e Rischio Geologico, nonché ai provvedimenti di cui alla legge finanziaria del 2001 ed alla programmazione urbanistica e commerciale;

-che l'amministrazione regionale, preso atto della reiterata inerzia del comune di Taormina, nominava quale commissario *ad acta* l'architetto Donatello Messina, per provvedere, in via sostitutiva, agli adempimenti del Sindaco e della Giunta Municipale in ordine alla formazione del P.R.G., P.E. e R.E;

-che l'attore, dopo avere modificato i progetti, in ossequio alle modifiche richieste dall'amministrazione, consegnava in data 27.10.2003 l'aggiornamento della revisione generale de

P.R.G., delle prescrizioni esecutive relative al piano particolareggiato per l'edilizia residenziale pubblica e privata ed al piano particolareggiato per gli insediamenti produttivi e del regolamento edilizio;

-che il Consiglio Comunale, con delibera dell'8.3.2004 n. 23, adottava formalmente la revisione del P.R.G.;

-che la summenzionata delibera, a seguito dei numerosi emendamenti apportati, comportava la restituzione del piano ai progettisti affinché integrassero normativamente la loro proposta, sottoponendo, così, la nuova versione, radicalmente emendata, alla Soprintendenza ed al Genio Civile per un nuovo parere, conseguendone la mancata trasmissione del piano all'Assessorato per l'approvazione;

-che l'attore, a seguito delle continue inadempienze dell'amministrazione comunale, diffidava la stessa, con atto stragiudiziale del 24.6.2005, a compiere, entro il termine essenziale di 15 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, tutte le attività necessarie e propedeutiche all'adozione e all'approvazione degli strumenti urbanistici nonché a procedere al pagamento dei propri compensi professionali e all'ulteriore risarcimento dei danni, con espressa indicazione di volere risolvere il contratto professionale derivante dal disciplinare di incarico in caso di mancata corresponsione di quanto dovutogli.

Tanto premesso, l'attore chiedeva la risoluzione ipso iure, ai sensi dell'art. 1454, co. 3°, c.c., dei disciplinari d'incarico sottoscritti tra le parti, ed in via subordinata, nel caso in cui non si ritenesse verificata la risoluzione di diritto dei contratti, la risoluzione degli stessi per inadempimento di parte convenuta.

Chiedeva la condanna del Comune di Taormina al pagamento dei confronti dell'architetto Tudisco della somma pari ad euro 143.340,43 a titolo di corrispettivo contrattuale, oltre interessi di legge e rivalutazione.

L'attore, avanzava altresì domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno subito, correlato al prolungato fermo dell'attività professionale ed alla violazione della dignità professionale,



ammontante alla somma complessiva di euro 200.000,00 o in nel diverso importo determinato secondo giustizia.

In via assolutamente subordinata chiedeva, di accertare l'indebito arricchimento del Comune di Taormina ex art. 2041 c.c.

Instauratosi il contraddittorio, il convenuto non si costituiva nei termini dedotti *ex lege*, bensì all'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.6.2010, chiedendo il rigetto di tutte le domande avanzate da parte attrice.

Dopo una serie di rinvii dovuti alla chiusura delle sezioni distaccate dei Tribunali tra i quali quello di Taormina la causa alla udienza del 14 settembre 2016 veniva assunta in decisione con termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte attrice, con la citazione di cui è causa chiedeva la corresponsione di tutte le somme dovute a titolo di corrispettivo contrattuale per il completo, corretto e diligente svolgimento dell'attività professionale prevista nei disciplinari dell'incarico ammontanti ad euro 143.340,43.

Chiedeva, altresì, il risarcimento dei danni subiti per effetto della colpevole condotta dell'amministrazione comunale, ed, in particolare, tutte le somme per i danni patiti a seguito dell'illegittima protrazione dei tempi contrattuali e del conseguente fermo dell'attività professionale, nonché le somme dovute a titolo di risarcimento per i danni alla lesione della dignità professionale subiti per l'effetto dello stravolgimento dei progetti redatti dallo scrivente ammontanti complessivamente ad euro 200.000,00.

Le suddette domande risultano parzialmente fondate e meritevoli di accoglimento, nei limiti e con le precisazioni che seguono.

Invero risulta documentalmente provato (v. doc. 6 fascicolo di produzione attorea), che parte attrice ha ricevuto l'incarico, da parte del Comune convenuto, di redigere la revisione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 71 del 27.12.78 del Comune di Taormina.

Risulta, altresì, che parte attrice si è sempre dimostrata tempestiva nell'assolvimento dei suoi obblighi contrattuali; infatti la redazione dello schema di massima del PRG è stato presentato, all'amministrazione comunale, in data 26.7.1990 (v. doc. 7-8). L'amministrazione, tuttavia, chiamava i professionisti per relazionare soltanto nel gennaio del 1992, a distanza di 18 mesi dalla consegna dei progetti (v. all. 9).

Da qui l'amministrazione regionale ha ritenuto opportuno nominare un primo commissario ad acta, per provvedere agli atti necessari all'adozione del PRG (seguito dalla nomina di due ulteriori commissari, nel corso degli anni, per provvedere agli evidenti ritardi dell'amministrazione), dando vita, così, ad un iter farraginoso che si è concluso solamente nel marzo 2004 con l'adozione formale della revisione generale del nuovo piano regolatore, che comunque non venne trasmesso all'assessorato per l'approvazione definitiva.

Risulta evidente come questo iter amministrativo contorto e confuso, entra in contrasto con i principi di diligenza e correttezza nell'esecuzione del rapporto contrattuale e ha provocato un rallentamento eccessivo nell'adozione del piano regolatore generale, protrattosi per più di venti anni, comportando una serie di inadempienze nei confronti dell'architetto Tudisco culminate con la mancata corresponsione di una parte degli onorari per il lavoro correttamente espletato.

Orbene, con delibera n. 750 del 30.12.1996 (v. all. 16) veniva sia riconfermato l'incarico dei tre progettisti, sia adeguato l'importo relativo al compenso professionale.

Nella summenzionata deliberazione si statuisce al punto n. 2: *"Approvare conseguentemente i seguenti atti che vengono allegati alla seguente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale:*

Allegato A- disciplinare d'incarico;

Allegato B- Parcella preventiva approvata dall'ordine degli architetti di Messina l'1.12.1994 relativa agli onorari e spese riguardanti la redazione dei piani particolareggiati previsti nella revisione del PRG (...)".



Dall'esame delle parcelle depositate in atti emerge che l'importo concordato ammontava a L. 569.309.907.

In seguito, con delibera n. 154 del 12.4.2002, l'Ente ampliava l'incarico precedentemente conferito ai progettisti (v. all. 22).

Nella predetta delibera si approvava l'estensione dell'incarico e si concordava, quale corrispettivo per le ulteriori prestazioni professionali, la somma di L. 143.325.198 per integrazione del PRG e L. 120.000.000, per la programmazione urbanistica commerciale. Questi ultimi importi erano stabiliti in aggiunta al precedente compenso di L. 569.309.907, trattandosi di ulteriore prestazione professionale.

Di conseguenza il Comune di Taormina si obbligava a corrispondere l'importo totale di L. 832.635.105, compenso complessivo per i tre professionisti incaricati dal Comune convenuto, da dividere in parti uguali. Pertanto l'importo dovuto dal Comune di Taormina al Tudisco è pari a L. 277.545.00 (euro 143.340,43), cioè un terzo della somma complessiva.

Non vi sono dubbi che la corresponsione delle somme derivanti dalle prestazioni professionali eseguite, senza alcuna contestazione da parte dell'Ente, e pertanto da ritenersi assolutamente in linea con il mandato ricevuto, devono trovare giusto ristoro nei termini contrattualmente convenuti ma non possono essere prorogati all'infinito nell'ambito di una procedura che, benchè sia regolata dalla legge con termini che "sembrano" assurgere al ruolo della perentorietà, in realtà convivono con pulsioni di carattere politico e sociale che nel tempo mutano, con l'avvicinarsi delle amministrazioni e delle direttive sia legislative, che amministrative da parte degli organi sovraordinati al Comune.

Orbene di tali vicende sicuramente vi è traccia nell'iter della vicenda che riguarda l'approvazione dello strumento urbanistico del Comune di Taormina, ma di tali eventi non può certo rendersi estraneo l'odierno attore in quanto ben a conoscenza del sistema al quale ha prestato il suo consenso per lo svolgimento della attività professionale contrattualmente convenzionata e con le conseguenze, positive e negative dalla stessa derivanti. Così come non si può sottacere che ogni modifica al disciplinare e all'incarico, accettato dall'attore, ha comportato di fatto una

acquiescenza alle modalità di svolgimento dell'incarico sia in termini di tempi che in termini di impegni professionali conseguenti.

Parte attrice ha inteso esercitare il suo diritto di richiedere sia l'importo di euro 143.340,43 (a titolo di corrispettivo contrattuale non corrisposto da parte convenuta), sia il risarcimento del danno dallo stesso quantificato in euro 200.00,00 tramite la diffida ad adempiere.

E' opportuno svolgere alcune brevi considerazioni di ordine giuridico sulla diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 c.c.

La risoluzione del contratto su diffida è una risoluzione di diritto, attuata direttamente dal creditore, mediante un atto di intimazione.

Ai sensi dell'art. 1454, III comma, c.c. infatti *"decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto"*.

L'atto del creditore riveste natura negoziale, perché, mediante tale atto, il creditore dispone direttamente del suo rapporto contrattuale.

I presupposti per la diffida sono tre:

- 1) l'atto di diffida, comunicato per iscritto al debitore;
- 2) la congruità del termine ultimo fissato per l'adempimento;
- 3) l'inadempimento di non scarsa importanza imputabile al debitore.

Con riguardo al secondo dei suddetti presupposti, l'art. 1454, II comma c.c., richiede che il termine non sia inferiore a quindici giorni, salva diversa pattuizione tra le parti, o salvo, che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine inferiore.

Per quanto concerne l'ultimo dei citati presupposti, va rilevato che l'inadempimento può consistere nella totale e definitiva in esecuzione del contratto, nella inesattezza della prestazione o nel ritardo e, in ogni caso, esso deve essere di non scarsa importanza, ex art. 1455 c.c.



Sul punto la Cassazione ha, infatti, affermato che la diffida ad adempiere è un rimedio concesso al contraente adempiente, che postula per la produzione del suo effetto (la risoluzione di diritto del contratto), in base ai principi fissati, rispettivamente dagli artt. 1218 e 1455 c.c., la imputabilità e la gravità dell'inadempimento (Cass. Civ. 30 marzo 1981, n. 1812).

Quanto agli effetti della diffida, il contratto si risolve di diritto senza ulteriori formalità, per cui non occorre agire in giudizio, salva nel caso di contestazioni, l'azione di accertamento.

In ogni caso, gli effetti della risoluzione rispetto alle parti e rispetto ai terzi sono gli stessi della risoluzione giudiziale.

Invero, sussistono, innanzitutto i primi due presupposti della risoluzione per diffida, ossia l'atto di diffida comunicato per iscritto, e la congruità del termine ultimo fissato per l'inadempimento (doc. 39 in atti).

Con riguardo all'importo, pari ai complessivi euro 143.340,00 sussiste anche il terzo presupposto della risoluzione per diffida, ossia l'inadempimento di non scarsa importanza, imputabile al Comune di Taormina.

Nel caso di specie, pertanto, risulta legittima la pretesa dell'attore del pagamento del corrispettivo contrattuale, e risulta accertata la risoluzione di diritto dei disciplinari di incarico sottoscritti dalle parti, per inadempimento del comune di Taormina, ai sensi dell'art. 1454 c.c.

Inoltre, deve aggiungersi che, secondo l'orientamento seguito dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte, il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto a dovere fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ sez. un, n3 13533 del 30.10.2001).

Alla luce di quanto sopra, parte attrice, dunque, ha compiutamente assolto al proprio onere probatorio, dando la prova dell'esistenza del titolo, con la produzione del disciplinare, allegato in

atti, e degli altri presupposti, tutti atti aventi fede pubblica, da cui trae origine la sua pretesa creditoria.

Mentre il convenuto non ha dato la prova contraria in merito a quanto asserito e richiesto da parte attrice, attesa anche la tardiva costituzione del Comune di Taormina, avvenuta solo all'udienza di precisazione delle conclusioni, decadendo, di conseguenza, dalla possibilità di proporre eventuali domande riconvenzionali e/o eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Con particolare riferimento, invece, alla domanda avanzata da parte attrice sul risarcimento dei danni, questa deve essere accolta per quanto di ragione.

Abbiamo già avuto modo di esaminare le inadempienze e i ritardi dell'amministrazione comunale nell'adozione del piano regolatore generale, concretizzatesi nella mancata corresponsione degli onorari al Tudisco per il lavoro correttamente espletato.

Evidenzia l'attore a sostegno della richiesta specifica che i danni derivano al professionista dal fatto che lo stesso non ha potuto espletare la propria attività professionale a favore dei privati nell'ambito del territorio comunale; infatti l'art. 17 del disciplinare prevede che: *"I progettisti si impegnano, altresì, a non esercitare la professione nel comune interessato dalla redazione del Piano Regolatore Generale e, specificatamente, a non predisporre piani di lottizzazione o progetti edilizi sino all'approvazione del Piano Regolatore Generale"*.

Inoltre è bene ricordare che i disciplinari di incarico, prevedendo la redazione del progetto di revisione del PRG, stabilivano che il pagamento delle competenze sarebbe avvenuto secondo le seguenti modalità (art. 15 disciplinare in atti):

"(...)

- a) *corresponsione delle somme relative alle spese tecniche all'atto del conferimento dell'incarico;*
- b) *il 40% dell'onorario da corrispondere all'atto della presentazione degli elaborati previsti dall'art. 10 del presente disciplinare;*
- c) *il 40% dell'onorario da corrispondere dopo l'adozione del PRG da parte del Consiglio Comunale;*



d) il restante 20% da corrispondere dopo l'approvazione del piano e, comunque, dopo l'eventuale visualizzazione delle modifiche di cui al secondo comma dell'art. 14".

Da qui se ne desume che nonostante vi fosse stata la consegna dei progetti da parte degli incaricati, la corresponsione del 40% e 20% rimaneva subordinata all'adozione degli strumenti urbanistici.

L'amministrazione avrebbe, di conseguenza, dovuto agire al fine di preservare l'equilibrio del rapporto sinallagmatico, agendo secondo diligenza e correttezza nell'esecuzione del contratto.

Al contrario, invece, l'amministrazione comunale ha continuato a procrastinare l'adozione del piano generale asserendo che il consiglio comunale, essendo l'organo competente all'adozione degli strumenti urbanistici generali, ha il potere di effettuare scelte che sono ritenute insindacabili.

Giurisprudenza consolidata afferma che il comportamento del Comune, rispondendo ad una elezione procedimentalizzata nell'interesse pubblico, non può ridursi a mera volontà capricciosa, ma deve incanalarsi nelle forme proprie dell'attività amministrativa e nelle conseguenti forme di responsabilità (Cass. n. 9587 del 2000).

Nel caso di specie il professionista lamenta la violazione dell'art. 1375 c.c. (esecuzione del contratto secondo buona fede), sostenendo che il Comune ha fatto trascorrere 20 anni prima della adozione formale e finale del PRG, mancando comunque l'approvazione del progetto stesso a causa di ulteriori emendamenti apposti al piano redatto.

Orbene, ai sensi dell'art. 1375 c.c., le parti nel contratto sono tenute ad un complessivo comportamento che, nel perseguimento del precipuo interesse egoistico, non comprometta quello del contraente, considerato nel momento di formazione della volontà contrattuale.

Sussiste, quindi, un vero e proprio obbligo giuridico in capo al Comune (e, in generale, per la P.A.) di assicurare un comportamento che non comprometta le ragioni dell'altro contraente e che si sostanzia, anzitutto, nell'obbligo (nel caso di specie) di remunerare i professionisti per il compimento dei lavori a loro assegnati.

Tale obbligo non discende dalla formulazione delle pattuizioni negoziali ma direttamente dalla legge e cioè dall'art. 1358 c.c. che statuisce: "Colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto

sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquisito sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte".

Il comportamento dell'amministrazione comunale è vincolato al rispetto delle disposizioni in materia di contratti sottoposti a condizione, essendo il pagamento degli onorari professionali subordinato all'adozione e alla successiva approvazione degli strumenti urbanistici.

L'amministrazione, avrebbe dovuto agire in ossequio della disposizione di cui all'art. 1358 c.c., che obbliga la parte che ha una posizione "forte" all'interno del rapporto contrattuale, a "comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte".

Tale previsione, che è speciale, rispetto a quella generale di cui all'art. 1375 c.c., comporta, per il Comune, il dovere di attivarsi in modo adeguato e conducente all'adozione del Piano Regolatore Generale.

La Corte di Cassazione ha avuto modo di stabilire che gli obblighi di correttezza e buona fede nel rapporto contrattuale hanno la funzione di salvaguardare l'interesse della controparte alla prestazione dovuta e all'utilità che la stessa le assicura; tali obblighi non sono altro che l'insieme dei principi giuridici puntualizzati dalla giurisdizione di legittimità, e vengono, quindi, ad assumere la consistenza di "standard" che rispetto a detti principi sono in rapporto essenziale ed integrativo (Cass. n. 10514 del 1998).

Vero è che il comune può pur sempre mutare le sue valutazioni, ma allora esso si assume ogni responsabilità, per tale cambiamento di posizione in ordine all'interesse pubblico da perseguire, nei confronti di coloro con i quali ha contrattato e che, avendo riposto affidamento su quello, sono divenuti portatori di posizioni di diritto soggettivo o di aspettativa tutelata, nascenti dal rapporto instaurato in via negoziale (sent. n. 157 del 2003), ciò sul presupposto che l'altra parte non potesse conoscere i limiti entro i quali tale interesse pubblico poteva modificare il sinallagma contrattuale vigente tra le parti.



Inoltre, con l'entrata in vigore della L. n. 241 del 1990 è invocabile la nuova concezione dei rapporti tra cittadino e amministrazione, in virtù della quale la pretesa regolarità della azione amministrativa va valutata secondo i canoni contrattuali di correttezza e buona fede.

È a tali canoni, integrati dalle previsioni stabilite dalla L. n. 241 del 1990, che deve improntarsi la valutazione del giudice di merito, che non può escludere un qualsiasi controllo sul comportamento del Comune, nella pendenza della condizione, in base all'erronea affermazione in diritto secondo la quale il comportamento dell'Amministrazione, in tali casi, sarebbe svincolato da qualsiasi doverosità (Cass. n. 14333 del 2003).

In conclusione, la disposizione dell'art. 1358 c.c. può ben legittimare un'autonoma domanda di risarcimento dei danni, basata anche solo esclusivamente sulla violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, in pendenza della condizione (Cass., I sez. civile, 28 luglio 2004, n. 14198).

Ma occorre che la domanda relativa alla risarcibilità del danno venga affrontata anche alla luce delle considerazioni sollevate da parte convenuta, circa la possibilità che aveva l'odierno attore di ritenere e valutare liberamente l'eventuale convenienza economica a restare vincolato alle norme del disciplinare di incarico o dimettersi, dall'incarico stesso, al fine di liberare l'esercizio della professione dal vincolo contrattuale con l'Ente pubblico.

Non vi è dubbio che sul punto la scelta dell'attore era assolutamente libera, così come la sottoscrizione degli ulteriori atti di impegno hanno costituito una accettazione tacita dell'iter almeno fino al momento in cui gli elaborati progettuali conseguenti venivano depositati o le richieste dell'Ente adempiute.

Non può pertanto accogliersi per mancanza di specifica prova sul punto la richiesta risarcitoria così come avanzata da parte attrice, la quale può invece vedere riconosciuto, a titolo di risarcimento danno, la rivalutazione monetaria sulle somme dovutegli a titolo di compenso.

Considerato che in base ad attuale giurisprudenza (v. Cass. Civ. sez. II. 10 aprile 1996. n. 3298). "la rivalutazione monetaria è riconosciuta ai sensi dell'art. 409 c.p.c. solo ai crediti derivanti da rapporti di collaborazione che, pur dando luogo a fattispecie di lavoro autonomo si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata che presenti analogie con il rapporto di lavoro

subordinato”) tale che il “rapporto d’opera professionale che non abbia tali caratteristiche, come avviene di regola quando concerne un solo incarico, rimane estraneo alla previsione automatica e la rivalutazione può essere riconosciuta dal giudice solo ai sensi dell’art. 1224 del CC., ove dimostrato che il ritardo nel pagamento del corrispettivo abbia provocato un danno maggiore di quello che trova ristoro nella corresponsione degli interessi moratori”.

A seguito, dunque, di un attento esame della documentazione prodotta in atti, viene confermata la fondatezza delle domande avanzate da parte attrice, che inducono, codesto giudicante, ad accoglierle nei limiti anzidetti.

Il convenuto deve pertanto essere condannato sia al pagamento di euro 143.340,43 a titolo di corrispettivo contrattuale come risultante dai preventivi del Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Messina, sia al risarcimento del danno da liquidarsi nella maggiore somma derivategli dal riconoscimento della rivalutazione monetaria sul compenso di cui sopra, al di là degli interessi legali, da computarsi a decorrere dalla domanda fino all’effettivo soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi dell’art.91 c.p.c., applicando i criteri di cui al DM 140/2012, tenuto conto del valore della causa e della entità delle questioni trattate e dell’attività processuale svolta come da dispositivo in base alle tariffe vigenti.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Tudisco Concetto Salvatore, nei confronti del Comune di Taormina così provvede:

-Dichiara la risoluzione di diritto, a norma dell’art. 1454, co. 3°, c.c., dei disciplinari d’incarico sottoscritti tra le parti;


-Condanna il Comune di Taormina al pagamento dell’importo di euro 143.340,43, a favore dell’architetto Tudisco, a titolo di corrispettivo contrattuale, oltre interessi moratori di legge dalla messa in mora (atto stragiudiziale del giugno 2005) e fino al soddisfo;



- Condanna il Comune di Taormina al risarcimento del danno subito dal Tudisco, nella misura derivante dalla rivalutazione monetaria sulla somma come sopra riconosciuta da calcolarsi a decorrere dalla domanda e fino al soddisfo.

- Condanna il Comune di Taormina alla refusione delle spese di lite individuate nella somma di euro 3.375,00 per la fase di studio, €2.227,00 per la fase introduttiva del giudizio, €9.9150,00 per la fase di istruzione e trattazione, €5.870,00 per la fase decisionale, così per complessivi €21.387,00 oltre spese vive per €507,00 oltre IVA , CPA e spese generali.

Così deciso in Messina, 11.1.2017



H.G.O.T.
Avv. Gaetano CUNDARI

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che siano richiesti o a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica, di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a

richiesta dell'Avvocato Vita Emanuele

nell'interesse di Indiso Salvatore Concetta

ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale 06-12-02 n. 522

Messina li 16-01-12



F. F.

Copia conforme ad altra copia spedita in forma esecutiva

Messina, li 16-01-12



4

UFFICIO UNICO NOTIFICHE - CORTE APPELLO Messina

Ad istanza come in atti:

il sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Intestazione Ufficio, ove
fornido per la carica, ho notificato e dato copia dell'antecedente atto al

sig. COMUNE DI TAORMINA, IN PERSONA DEL SINDACO P.T.
nel suo domicilio in Corso Umberto, 217 TAORMINA (ME)

indicato ivi consegnandola a mani anzi a mezzo del servizio postale a

norma di legge reco. AR. N. 1768984304434del 3 FEB. 2017

Messina 3 FEB. 2017

UFFICIO UNICO NOTIFICHE



02102

10.53

4

PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990

RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30

Per la regolarità **TECNICA** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANZO*

27 DIC. 2017

Taormina _____

Il Segretario Generale
Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Rossana Carrubba

Per la regolarità **CONTABILE** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANZO*

28 DIC 2017

Taormina _____

S. 45/17 *PREV. 850/17*
Il Responsabile *€ 352.577,33*
dell'Area Economica Finanziaria
Rag. Rosario *Curuto*

COMUNE DI TAORMINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 50/2017 del 29/12/2017

In data 29/12/2017, il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente dott.ssa Fontana Margherita e dei componenti dott. Fava Aldo e dott. Rapisarda Salvatore, nominati giusta delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017, dopo un ampio confronto esprimono il parere in

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n.45/17 dell' 11.01.2017 emessa nel giudizio TUDISCO CONCETTO SALVATORE contro COMUNE DI TAORMINA

Considerato che in data 07.02.2017 prot. com.le n. 2693, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 45/17 - R.G. n. 90000702/05 - dell' 11.01.2017, con cui il Giudice del Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile:

- a) ha accolto il ricorso del Sig. Arch. Tudisco Concetto Salvatore;
- b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento di euro 143.340,43 a titolo di corrispettivo contrattuale, della rivalutazione monetaria e degli interessi di mora nonché al pagamento delle spese di giudizio, ammontanti ad euro 21.3870,00, oltre spese generali, iva e cpa, ed euro 507,00 per spese vive

ATTESO che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;
- le spese di lite da rifondere al Sig. Arch. Tudisco Concetto Salvatore ammontano complessivamente ad € 352.577,33, sulla base della seguente specifica:

▶ sorte capitale riconosciuta in sentenza	€ 143.340,43
▶ interessi moratori	€ 157.779,79
▶ rivalutazione monetaria	€ 25.371,26
▶ spese di giudizio	€ 21.387,00
▶ spese generali 15% (su € 21.387,00)	€ 3.208,05
▶ CPA 4% (su € 24.595,05)	€ 983,80
▶ IVA 22% non dovuta	€ 0,00
▶ spese vive	€ 507,00

totale complessivo € 352.577,33

VISTO ed ACCERTATO

di riconoscere, a favore di Tudisco Concetto, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs.

n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 352.577,33 , scaturente dalla sentenza esecutiva n. 45/17 dell' 11.01.2017, da porre a carico del bilancio 2017-2019 per l'annualità 2017;

i parere di regolarità tecnica e contabili favorevoli subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio, subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 entro l'esercizio finanziario 2017.

INVITA

a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa; il Collegio chiede, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell'Ente in merito alle azioni intraprese;

b) il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Legale ed al responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.


L.c.s

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente: Margherita Fontana

Componente: Aldo Fava

Componente Salvatore Rapisarda



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Vittorio Sabato

IL PRESIDENTE

Antonio D'Aveni

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Carrubba Rossana

É DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. On line n. ____ / ____ del _____ Il Responsabile _____

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, 30 DIC 2017

IL SEGRETARIO GENERALE